



**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
Artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i.**

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1815 del 28/10/2019
Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 91 del 27/12/2019

ART. 1 – FINALITA'

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al punto 1) lettera a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1815 del 28 ottobre 2019, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda che dovranno permanere al momento della liquidazione del contributo:

A1) Cittadinanza italiana;
oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Frignano (e segnatamente: Comune di Pavullo, Comune di Serramazzoni, Comune di Lama Mocogno, Comune di Polinago, Comune di Sestola, Comune di Fanano, Comune di Montecreto, Comune di Pievepelago, Comune di Riolunato e Comune di Fiumalbo) nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

Allegato A

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Il valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00;

ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
2. avere avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
3. avere avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
4. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

Le seguenti condizioni **non sono** causa di esclusione dal contributo:

Allegato A

- a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

ART. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Unione dei Comuni del Frignano, per tramite dei propri uffici territoriali, procede all'istruttoria delle domande raccolte in ciascun comune e alla verifica dei requisiti.

Le domande raccolte da tutti i Comuni sono collocate in un'unica graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, con le rivalutazioni Istat.

ART. 5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad una somma fissa corrispondente a n. 3 mensilità del canone di locazione

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, non potranno essere finanziate.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dall'Unione dei Comuni del Frignano a partire dal **10/01/2020 ed entro non oltre le ore 12.00 del 28/02/2020** presso **gli Sportelli Sociali sotto elencati**.

La compilazione delle domande è da effettuarsi preferibilmente con l'assistenza di un operatore dello Sportello Sociale. L'assistenza alla compilazione della domanda è gratuita e si svolge previo appuntamento telefonico presso:

ENTE	UFFICIO	INDIRIZZO	RECAPITO TELEFONICO	GIORNI ORARI
COMUNE DI PAVULLO	Sportello Sociale	Via Giardini n. 16	0536/327591	Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,30

Allegato A

				e il Martedì e il Giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30
COMUNE DI SERRAMAZZONI	Sportello Sociale	P.zza P. Tasso, 7	0536/950272	Dal lunedì al mercoledì dalle 9,00 alle 12,30; il giovedì dalle 15,00 alle 17,30 e il venerdì dalle 9,00 alle 12,30
COMUNE DI POLINAGO	Sportello Sociale	Corso Roma, 71	0536/47000	Il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e il giovedì dalle 9,00 alle 12,30
COMUNE DI MONTECRETO	Sportello Sociale	Via Roma	0536/63722 Cell: 339/2059449	Il Mercoledì dalle 8,00 alle 11,00
COMUNE DI RIOLUNATO	Sportello Sociale	Via Castello, 8	0536/75119 Cell: 338/5658663	Il mercoledì dalle 9,00 alle 11,30
COMUNE DI FIUMALBO	Sportello Sociale	Via Capitano Coppi, 2	0536/73922 Cell: 338/5658663	Il Lunedì dalle 12,30 alle 13,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 13,00
COMUNE DI FANANO	Sportello Sociale	CASA DELLA SALUTE "CIMONE" via Sabatini, 31 (piano terra, di fianco al CUP)	Tel. 0536/962965 Cell: 339/2059449	Il Martedì dalle 8.00 alle 11.00 e il Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	Sportello Sociale	Via XXIV Maggio, 31	Tel. 0536.343568	Il Martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15,00 alle 17,00; il giovedì dalle 8,30 alle 10,30
COMUNE DI PIEVEPELAGO	Sportello Sociale	Piazza Vittorio Veneto, 16	Tel. 0536.71322 int. 27 Cell: 3385658663	Il Lunedì dalle 8,30 alle 11,30; il Mercoledì dalle 12.30 alle 13.30; il Giovedì dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 17.30
COMUNE DI SESTOLA	Sportello Sociale	Corso Umberto I, 5	Tel. 0536.62743 Cell: 3392059449	Il lunedì dalle 10,00 alle 13,00 e il Giovedì dalle

Allegato A

				8.00 alle 11.00
--	--	--	--	-----------------

La domanda di contributo dovrà essere inoltrata all'Unione dei Comuni del Frignano secondo una delle seguenti modalità:

- **Con consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Frignano – Via Giardini n. 15 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO): farà fede il timbro e data apposti a cura dell'U.O. Protocollo Informatico dell'Unione entro e non oltre le ore 12,00 del 28/02/2020;**
- **Inviata a mezzo posta con raccomandata A.R. all'Unione dei Comuni del Frignano – Via Giardini n. 15 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO): dovrà pervenire all'Unione dei Comuni del Frignano – Ufficio Protocollo – entro e non oltre le ore 12,00 del 28/02/2020;**
- **Tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) alla casella: pec@cert.unionefrignano.mo.it dall'utente in possesso di casella di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” entro e non oltre le ore 12,00 del 28/02/2020;**
- **Presentata direttamente allo Sportello Sociale del Comune nel quale si vuole presentare la domanda di contributo entro e non oltre le ore 12,00 del 28/02/2020;**

Le domande, presentate secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando, devono contenere:

- dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare;
- il possesso dei requisiti richiesti;
- l'ammontare del canone di affitto annuale come indicato nel contratto di locazione, con le rivalutazioni Istat;
- il valore ISEE quale risultante dalla certificazione dell'INP
- l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato.
- codice IBAN del richiedente oppure apposita **scheda proprietario** contenente i dati anagrafici e il codice IBAN del proprietario stesso, in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle ultime 3 mensilità di canone.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenni anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

ATTENZIONE:

- **prima di presentare la domanda di contributo per l'affitto occorre rivolgersi ai CAF per la Dichiarazione Sostitutiva Unica e per l'Attestazione ISEE. I cittadini potranno presentare la domanda entro i termini fissati anche qualora non siano ancora in possesso della attestazione ISEE purché abbiano presentato la DSU entro i termini**

del bando. In caso di omissioni e/o difformità nell'attestazione ISEE, il richiedente potrà sanare la sua posizione entro 20 giorni dalla segnalazione da parte dell'Unione, pena esclusione della domanda;

ART. 7 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Beneficiario del contributo è il soggetto che ne ha presentato domanda; in caso di ritardato o mancato pagamento del canone di locazione, il contributo verrà invece erogato direttamente al proprietario dell'alloggio anche a sanatoria del mancato pagamento del canone come previsto nella scheda proprietario.

L'Unione dei Comuni del Frignano procede all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

L'Unione dei Comuni del Frignano eroga il contributo per un ammontare pari a n. 3 mensilità del canone di locazione indicato nella domanda.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, con le rivalutazioni Istat.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLI.

L'Unione dei Comuni del Frignano, tramite i propri uffici, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'Unione dei Comuni del Frignano effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che il Servizio sociale Territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Gli accertamenti devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 9 – RILEVAZIONE DESTINATA ALLA RACCOLTA DEL DISAGIO ABITATIVO REGIONALE

Nel periodo di raccolta delle domande di contributo di cui al presente bando saranno rilevate anche alcune informazioni significative dei nuclei famigliari in situazione di disagio abitativo al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo, secondo i contenuti richiesti nell'Allegato B) dalla Deliberazione regionale n. 1815 del 28/10/2019.

Apposita **scheda per la rilevazione del disagio abitativo** contenente i dati richiesti dovrà essere consegnata al momento della presentazione della domanda di contributo di cui al presente bando.

Possono partecipare alla rilevazione i nuclei famigliari residenti nei comuni dell'Unione dei Comuni del Frignano, aventi un contratto di affitto regolarmente registrato, non assegnatari di alloggi ERP, e aventi un ISEE compreso tra € 0,00 e € 41.006,00.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1815 del 28/10/2019.

Informativa

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, informiamo che l'Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo) – Cap. 41026 e la Giunta della Regione Emilia Romagna in qualità di Titolari del trattamento, sono tenuti a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è:

- l'Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo);
- la Giunta della Regione Emilia Romagna con sede a Bologna Viale Aldo Moro n. 52 cap. 40127;

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10:

- all'Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo)
- alla Regione Emilia Romagna Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

I Responsabili della protezione dei dati sono i seguenti:

- designato dalla Regione Emilia Romagna è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30;

Allegato A

- designato dall'Unione dei Comuni del Frignano è contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it.

4. Responsabili del trattamento

La Regione e l'Unione possono avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantengono la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale regionale e da personale interno all'Unione previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della regione Emilia Romagna e dall'Unione dei Comuni del Frignano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO E UDP
(Dott.ssa Emanuela Ricci)